



# **COMUNE DI CANDELA**

**(Provincia di Foggia)**

**ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

---

## ***REGOLAMENTO***

### **PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

**Approvato con  
Delibera del Consiglio Comunale  
n. 49 del 29 novembre 2005**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'  
COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

-----=====000000000000=====-----

**D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 – articolo 28  
Legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 – articolo 13**

**TITOLO I – Disposizioni generali**

- Art. 1 - Validità del regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività – Rappresentanza

**TITOLO II – Mercati**

- Art. 4 - Mercato quindicinale del lunedì
- Art. 5 - Mercato dell'alimentare del lunedì e venerdì
- Art. 6 - Assegnazione nel mercato di posteggi per miglìoria, decennali, a titolo Temporaneo
- Art. 7 - Registrazione delle presenze nel mercato

**TITOLO III – Fiere**

- Art. 8 - Fiera di San Rocco
- Art. 9 - Assegnazione nella fiera di San Rocco dei posteggi decennali, per miglìoria a titolo temporaneo
- Art.10 - Registrazione delle presenze nella fiera
- Art.11 - Mostra mercato dei prodotti tipici e della meccanica agricola
- Art.12 - Manifestazioni in occasione della festa patronale

**TITOLO IV – Istituzione del mercato delle cose antiche, oggettistica e dell'usato**

- Art.13 - Localizzazione e articolazione del mercato dell'antiquariato, orari, giornata, modalità di svolgimento e soggetti ammessi all'esercizio dell'attività

**TITOLO V – Posteggi fuori mercato**

- Art.14 - Posteggi fuori mercato
- Art.15 - Concessioni temporanee di posteggio

**TITOLO VI – Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio  
(fiere, mercati, posteggi fuori mercato)**

- Art.16 - Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore
- Art.17 - Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio
- Art.18 - Uso del posteggio
- Art.19 - Prodotti alimentari
- Art.20 - Uso di veicoli e circolazione
- Art.21 - Obblighi di esposizione

**TITOLO VII – Commercio in forma itinerante**

- Art.22 - Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita
- Art.23 - Zone vietate

**TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali**

- Art.24 - Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti
- Art.25 - Vigilanza e sanzioni
- Art.26 - Rinvio

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Validità del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della L.R. 24 luglio 2001, n.18, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche o ambulante comunque esso venga svolto nel territorio comunale di Candela ed ha validità di anni quattro a decorrere dalla sua approvazione.
2. Il regolamento, all'occorrenza, è aggiornato di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione consiliare, sentite le Associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della Legge regionale.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali variazioni già espressamente previste nel regolamento stesso, mediante esplicito richiamo al presente comma.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e regionali che ne costituiscono il presupposto, il regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del Servizio può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento.
6. Il presente regolamento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Candela in materia di commercio su aree pubbliche.

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
  - a) per **decreto**: il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio",
  - b) per **legge regionale**: la L.R. 24 luglio 2001, n. 18 della Regione Puglia "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
  - c) per **commercio su aree pubbliche**: aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, operatore con posteggio, operatore itinerante, autorizzazione, concessione di posteggio, presenze in un mercato ed effettive le corrispondenti definizioni fornite dall'articolo 2 della L.R. 24 luglio 2001, n. 18;
  - d) per **autorizzazioni di tipo A**: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
  - e) per **autorizzazioni di tipo B**: le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di cui all'art.28, comma 1, lettera b), del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
  - f) per **settori merceologici**: il settore alimentare ed il settore non alimentare di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;
  - g) per **requisiti soggettivi**: i requisiti di accesso alle attività commerciali previste dall'articolo 5 del decreto;
  - h) per **produttori agricoli**: i soggetti di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e D.Lgv. n. 228 del 18/5/2001;
  - i) per **portatori di handicap**: i soggetti per i quali detta caratteristica risulti accertata ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/1992;

- j) per **concessioni temporanee di posteggio**: le concessioni rilasciate in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, valevoli per la sola durata della manifestazione;
- k) per **registro delle imprese**: il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

### **Art. 3 – Soggetti ammessi all'esercizio dell'attività – Rappresentanza**

1. Sulla base delle vigenti disposizioni statali e regionali, sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
  - a) I titolari di autorizzazioni di tipo A, con posteggio decennale all'interno di un mercato o in un posteggio fuori mercato nel Comune;
  - b) I titolari di autorizzazioni di tipo A o B, con concessione di posteggio decennale nelle fiere del Comune di Candela, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ed art. 8 – comma 1, della Legge regionale;
  - c) I produttori agricoli, titolari di concessione di posteggio decennale in una fiera, in un mercato o in un posteggio fuori mercato nel Comune;
  - d) I titolari di autorizzazioni di tipo A o di tipo B e i produttori agricoli, non titolari di posteggi nel Comune di Candela, in caso di assegnazione temporanea di posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati in una fiera o in un mercato, limitatamente al giorno e orario di assegnazione;
  - e) I titolari di concessione di posteggio temporaneo, nei limiti di tale assegnazione;
  - f) I soggetti titolari di autorizzazioni di tipo B, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della Legge regionale, è ammessa la rappresentanza del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizione che:
  - a) si tratti di dipendenti o di collaboratori familiari del titolare;
  - b) tali soggetti siano stati indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa;
  - c) trattandosi di autorizzazioni di tipo B, tali soggetti siano in possesso dei requisiti soggettivi.
3. Ai fini delle priorità disposte dalla legge statale, regionale e dal presente regolamento l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese e, precedentemente, al Registro delle Ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.
  - a) i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 e D.Lgv n. 228 del 18/5/2001, debbono autocertificare entro il 31 gennaio di ogni anno, la permanenza della loro qualità di produttore.

## **TITOLO II - Mercati**

### **Art. 4 – Mercato quindicinale del lunedì a Candela**

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno di lunedì di ogni quindici giorni. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente posticipato al giorno successivo non festivo, salvo che il Responsabile del Servizio, su istanza degli operatori o per concomitanza con fiere e mercati nei comuni limitrofi, disponga altrimenti.
2. Il mercato si svolge nelle seguenti vie e nei periodi indicati:
  - a) dal 1° ottobre al 30 maggio:
    - Piazza Gramsci;
    - Via Tenente Carlo Marrese e fino all'altezza del civico 60;

b) dal 1° giugno al 30 settembre:

- Viale Antonino Ripandelli dall'altezza del civico 1 e fino all'incrocio con Via Sabino Miccoli e Via Lorenzo Fredella;  
come indicato in cartografia 1 e 2.

3. Nel mercato sono previsti 44 posteggi, dei quali 2 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 e D.Lgv. n. 228 del 18/5/2001, più uno riservato a soggetti portatori di handicap.
4. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportati nell'allegato A al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 – lett. A) – è curato d'ufficio dal Responsabile del Servizio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento.
5. L'orario del mercato è fissato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio del mercato. Non è ammesso ingresso al mercato oltre le ore 8.00.
7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.
8. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, a partire dall'ora di ingresso degli operatori fino all'ora prevista per il termine delle operazioni di pulizia, salvo che il mercato, nei casi ammessi, abbia termine anticipatamente.

#### **Art. 5 – Mercato alimentare del lunedì e venerdì**

1. E' confermato il mercato che si svolge, in tutto l'anno, nelle giornate del lunedì di mercato e venerdì di ogni settimana. Lo stesso non sarà tenuto qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, salvo che il Responsabile del Servizio, su istanza degli operatori o per concomitanza con fiere e mercati nei Comuni limitrofi, disponga altrimenti:
2. Il mercato si svolge in Piazza Matteotti come da cartografia allegata.
3. Nel mercato sono previsti n. 7 posteggi, dei quali n. 2 riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 e D.Lgv. n. 228 del 2001 più uno riservato a soggetti portatori di handicap:
4. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato A al presente Regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'art. 13, comma 3 – lettera a) – è curato d'ufficio dal Responsabile del Servizio, senza procedimento di aggiornamento del Regolamento.
5. L'orario del mercato è fissato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
6. L'accesso degli operatori al mercato per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario dell'inizio del mercato. Non è ammesso l'ingresso al mercato oltre le ore 8.00.

#### **Art. 6 Assegnazione nel mercato di posteggi per miglìoria, decennali, a titolo temporaneo**

1. L'assegnazione nel mercato dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione (più anziana) nel mercato, intendono migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglìoria).
2. Al fine di cui al comma 1, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del Servizio dà

pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati a partecipare ad un'apposita riunione, nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria, sceglie per migliorìa un posteggio tra quelli liberi sin dall'inizio o resisi tali in seguito alle scelte dell'operatore che l'ha preceduto.

3. Esaurita la procedura di migliorìa di cui ai precedenti commi, i posteggi liberi sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date indicate all'articolo 6 – comma 1 – della legge regionale, della procedura del bando ivi prevista e con le relative priorità. Il termine per la redazione della graduatoria tra le istanze, di cui all'articolo 6, commi 1, della legge regionale è fissato in 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. L'assegnazione temporanea del mercato di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'articolo 16 della legge regionale, compresa quella dei produttori agricoli, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato, sulla base nell'ordine:
  - a) del più alto numero delle presenze, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
  - b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di operatori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63 e D.Lgv. n. 228 del 2001;
  - c) per sorteggio, nel caso di parità di presenza ed anzianità.

#### **Art. 7 – Registrazione delle presenze nel mercato**

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza gli operatori che siano regolarmente presentati per il computo all'orario di inizio del mercato, di cui all'articolo 4, comma 5, e che:
  - a) vi abbiano effettivamente esercitato per tutto l'orario previsto;
  - b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili o altra causa indipendente dalla loro volontà.
2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.
3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e del cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
4. Le graduatorie di presenza sono tenute aggiornate e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

### **TITOLO III – Fiere**

#### **Art. 8 – Fiera di San Rocco**

1. E' confermata, in occasione della festa di San Rocco, una fiera da svolgersi il giorno 17 agosto in Viale Antonino Ripandelli e Via Sabino Miccoli, con orario dalle ore 7.00 alle ore 17.00.
2. Nella fiera è previsto un numero di 100 posteggi per operatori su area pubblica e due per soggetti portatori di handicap.
3. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione dei posteggi e dei posteggi liberi e la relativa planimetria sono riportate nell'allegato B al presente regolamento e di esso facente parte integrante il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 – lett. A) – è curato d'ufficio dal Responsabile del Servizio, senza procedimento di aggiornamento del regolamento, a partire dalla data di assegnazione delle concessioni decennali.

- 4 .L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 5.30 né dopo le ore 7.00.
- 5.Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 18.00.
5. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno della fiera si dispone il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli, a partire dall'ora di ingresso degli operatori fino all'ora prevista per il termine delle operazioni di pulizia, salvo che la fiera, nei casi ammessi, abbia termine anticipatamente.

#### **Art. 9 – Assegnazione nella fiera di San Rocco dei posteggi decennali, per miglioria, a titolo temporaneo**

1. La concessione dei posteggi decennali nella fiera di San Rocco, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale, avviene con la procedura ed i criteri di priorità di cui all'articolo 15 della medesima legge, in occasione della più prossima, tra le date utili per la pubblicazione del bando, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui un posteggio già assegnato si rende successivamente libero, entro 30 giorni il Responsabile del Servizio ne dà avviso agli operatori, invitandoli a partecipare ad un'apposita riunione, nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria, effettua le scelte di miglioria. Per le miglorie non sono ammesse deleghe o altre forme di rappresentanza.
3. I posteggi rimasti liberi, esaurita la procedura di miglioria, sono messi a bando, secondo le modalità indicate all'articolo 15 della Legge regionale.
4. L'assegnazione temporanea nella fiera di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, di cui all'articolo 16 della Legge regionale, avviene per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base nell'ordine:
  - a) del più alto numero delle presenze, intese come effettiva partecipazione alla fiera;
  - b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche;
  - c) per sorteggio.

#### **Art. 10 – Registrazione delle presenze nella fiera**

1. Sono considerati presenti alla fiera, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che vi abbiano effettivamente partecipato, per almeno quattro ore.
2. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
3. Le graduatorie di presenze sono tenute aggiornate e poste a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

#### **Art. 11 – Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e della Meccanica Agricola**

1. Ai sensi dell'articolo 11 – comma 2 della Legge regionale è istituita la Mostra Mercato dei Prodotti Tipici e della Meccanica Agricola in Via Pasquale Caruso – Piazza Aldo Moro e Corso Vittorio Emanuele e si svolgerà la 1<sup>a</sup> settimana di giugno.
2. Nella fiera sono previsti 50 posteggi decennali, di cui all'articolo 13 comma 3 – lett. A della legge Regionale, come da planimetrie di cui all'allegato C, facente parte integrante \_presente regolamento, il cui aggiornamento, ai sensi dell'art. 13 comma 3, è curato d'ufficio del Responsabile del Settore, senza procedimento di aggiornamento del regolamento, a partire dalla data di assegnazione delle concessioni decennali;

3. Alla fiera possono partecipare:
  - 25 operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, di qualsiasi merceologia; con assegnazione prioritaria a quelli operanti nel settore dei prodotti tipici, dell'agricoltura e della meccanica agricola;
1. 25 soggetti, diversi dai precedenti e, in particolare, titolari di esercizi al dettaglio in sede fissa, vivaisti, artigiani, industriali operanti nel settore della floricoltura, agricoltura e prodotti annessi ed articoli di arredo urbano;
4. L'orario della fiera è fissato dalle 7:30 alle ore 24:00. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle 6:30 e gli spazi devono essere lasciati liberi e puliti entro le ore 24:00;
5. I posteggi concessi nella fiera a soggetti diversi dagli operatori su area pubblica sono vincolati all'esclusiva vendita dei prodotti indicati, ai sensi dell'art. 28, comma 15, del decreto;
5. Per l'assegnazione nella fiera promozionale dei posteggi decennali, la registrazione delle presenze, l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi e quant'altro non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni previste per la fiera di San Rocco.

#### **Art. 12 – Manifestazioni in occasione della festa patronale**

1. In occasione della Festa Patronale, che si tiene nei giorni 16 – 17 – 18 agosto, è consentito lo svolgimento di un mercato straordinario di merci varie e di gastronomia dolciaria nelle seguenti Piazze:
  - Via Pasquale Caruso
  - Piazza Aldo Moro
  - Piazza Plebiscito
  - Via Capitano Lapalorcia
  - Piazza Matteotti
2. Alla manifestazione di cui al comma 1, prevedendo un numero di almeno 10 posteggi, possono accedere i seguenti soggetti:
  - a) Soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 121 del T.U.L.P.S. all'esercizio di mestieri girovaghi e affini ed in possesso del registro di cui all'articolo 126 del medesimo;
  - b) Artigiani, regolarmente iscritti all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e D.Lgv. n. 228/2001;
  - c) Operatori commerciali titolari di esercizi di cui agli articoli 7,8 e 9 del D.Lgs. 114/98;
  - d) Soggetti che intendono vendere opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo, in possesso di idonea documentazione;
  - e) Hobbisti e scambisti;
  - f) Tutti i soggetti di cui all'art. 52 della legge 28/12/2001, n. 448;
3. La domanda di partecipazione alla manifestazione è inoltrata, in sede di prima applicazione, entro il 30 aprile, e comunque almeno 90 giorni prima dell'effettuazione della manifestazione;
4. In occasione del mercatino di cui al presente articolo è ammesso il rilascio fino a due concessioni di posteggio temporaneo nella stessa piazza, per la sola vendita di dolci e simili.

### **TITOLO IV – Istituzione del mercato delle cose antiche dell'oggettistica e dell'usato**

#### **Art. 13 – Localizzazione, articolazione – assegnazione dei posteggi**

1. E' istituito il mercato delle cose antiche, dell'oggettistica e dell'usato che si andrà a tenere nella Piazza Plebiscito nei seguenti periodi ed orari:
  - a) La I domenica del mese di agosto dalle ore 9,00 e fino alle ore 23,00;

- b) La III domenica del mese di dicembre dalle ore 9,00 e fino alle ore 20,00;
2. I posteggi sono assegnati in prima allocazione dal Comando di Polizia Municipale che seguirà l'ordine di arrivo sul posto degli utilizzatori, tenendo conto dell'ordine di arrivo di eventuali domande all'ufficio protocollo comunale, per l'assegnazione definitiva si applicano le disposizioni previste per la fiera di S. Rocco;
3. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche tutti gli operatori in possesso dell'autorizzazione prevista.

## **TITOLO V – Posteggi fuori mercato**

### **Art. 14 – Posteggi fuori mercato**

1. Sono istituiti i seguenti posteggi fuori mercato, con concessione decennale, utilizzabili con orario dalle ore 8,00 alle ore 17,30:
  - a) Spazio antistante il Cimitero Comunale di Candela: 2 posteggi utilizzabili nei giorni di sabato e domenica e n. 3 posteggi da utilizzarsi nei cinque giorni antecedente la ricorrenza dei morti, merceologicamente vincolato ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del decreto, alla sola vendita di fiori e piante;
2. La concessione decennale del posteggio di cui al comma a) è effettuata a favore di coloro che ne facciano richiesta, nel termine di trenta giorni dall'apposito bando pubblico emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - Anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
  - Ordine cronologico dell'istanza.

### **Art. 15 – Concessioni temporanee di posteggio**

1. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Servizio può rilasciare, oltre a quanto previsto dal precedente art. 12, concessioni temporanee di posteggio ad operatori di commercio su aree pubbliche anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti.

## **TITOLO VI – Disposizioni comuni ad ogni forma di commercio con uso di posteggio ( fiere, mercati, posteggi fuori mercato)**

### **Art. 16 - Eventi imprevisti ed altri casi di necessità o forza maggiore**

1. Qualora si verificano eventi imprevisti o altri casi di necessità o forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, dispone a titolo temporaneo la soppressione, lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori.
2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del Servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.
3. Qualora le cause che hanno richiesto lo spostamento di sede del mercato o della fiera o del posteggio fuori mercato si protraessero per oltre tre mesi o siano comunque ricorrenti

si dà inizio alla procedura di aggiornamento del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale.

4. Ai fini di quanto disposto all'articolo 12, comma 4, lettera b) della legge regionale, in caso di spostamento definitivo del mercato o della fiera i posteggi sono riassegnati consentendo agli operatori con concessione decennale la scelta del nuovo posteggio secondo l'ordine di graduatoria, redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 della legge regionale, sentite le Associazioni di categoria degli operatori.

### **Art. 17 – Rinnovo e revoca delle concessioni di posteggio**

1. Le concessioni di posteggio decennali, alla scadenza, sono di norma rinnovate, su istanza in bollo degli interessati, salvo che il Comune ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il rinnovo.
2. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'articolo 29 del decreto, per i mercati e per i posteggi fuori mercato ovvero, per le fiere, all'articolo 9 della legge regionale.
3. Ai fini della decadenza di cui all'articolo 9 della legge regionale, il quadriennio di utilizzazione del posteggio da considerare è costituito dall'anno in corso e dai due anni precedenti.
4. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b) del decreto, le assenze per malattia, gravidanza o servizi militare non sono computate ai fini delle decadenze per utilizzazione del posteggio.

### **Art. 18 – Uso del posteggio**

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario minimo di permanenza disposto per la manifestazione.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo o consentire che altri vi effettuino attività di vendita.
3. Non è ammesso, neanche in caso di subingresso o conferimento d'azienda, il cumulo in un titolo di più presenze maturate con titoli diversi né, per converso, lo scorporo da un titolo di parte delle presenze ad esso relative.
4. E' fatto obbligo, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, di rispettare l'ordine temporale di richiesta delle merci da parte degli avventori.
5. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio, garantendo tra file di posteggi prospicienti la presenza di un corridoio di almeno un metro.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. Rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
7. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
8. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30.
9. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio.
10. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, effettuando la raccolta differenziata degli imballaggi. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'autorizzazione del medesimo, debbono consistere nella

totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

11. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
12. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
13. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.

### **Art. 19 – Prodotti alimentari**

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo e comunque nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentono agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producono olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

### **Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione**

1. E' consentita la collocazione, all'interno del posteggio assegnato e nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 18, comma 6, di autoveicoli adibiti al trasporto di merci o altro materiale in uso agli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni degli Organi di Polizia Municipale.
2. In caso di emergenza l'operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Qualora gli Organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l'entrata in ritardo, l'abbandono anticipato del posteggio, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l'ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria.
4. Nell'area di svolgimento delle fiere e dei mercati è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione di mezzi speciali per soggetti portatori di handicap o mezzi autorizzati.

### **Art. 21 – Obblighi di esposizione**

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto., in modo visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiate al suolo.

## **TITOLO VII – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

### **Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita**

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
  - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 30 minuti massimi dal momento dell'arrivo e per non più di due accessi settimanali;
  - b) per il tempo necessario a servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazione di tempo;
  - c) per ulteriore 10 minuti utili per richiamare eventuale clientela.
2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione diversa da quella di provenienza, distanziata di minimo 200 m. con divieto di ritornarvi nell'arco della giornata.
3. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fuori dell'abitato di Candela.
5. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita porta a porta nei limiti del decreto, può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.30 alle ore 13.30.
6. Sono derogati da tale orario i produttori propri o produttori agricoli cui è concessa la vendita dei propri prodotti nelle ore pomeridiane.

### **Art. 23 – Zone vietate**

1. Per motivi di viabilità e traffico, si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante all'interno dell'abitato di Candela, nelle seguenti vie:
  - Piazza Aldo Moro, Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele III, Piazza Plebiscito, Via Cap. L. Lapalorcia, Corso Principe di Piemonte, Via Masulli; in queste due ultime vie è consentita la vendita itinerante ai soli ambulanti muniti di motocarro e/o quadriciclo.

## **TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 24 – Tolleranza transitoria di tende sporgenti oltre i limiti previsti**

1. Qualora all'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori assegnatari di posteggi nel mercato siano già in possesso di tende delle quali, per le caratteristiche costruttive a ventaglio e simili, sia impossibile il contenimento nello spazio di 20 cm. dal limite di posteggio, è ammessa la sporgenza, fino ad un massimo di un metro dal limite del posteggio.
2. Le dimensioni e la sporgenza della tenda deve, in ogni caso, essere regolarizzata in caso di cambio delle tenda.

### **Art. 25 – Vigilanza e sanzioni**

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, spettanti agli Organi di Polizia Municipale.



## ALLEGATO A

**Mercato quindicinale del lunedì (articolo 4 del Regolamento)**

**1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:**

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data di concessione	Tipo di operatore	Tipo di area	Mq.	Mer ceologia
1	HAMZAOUI BOUCHAIB		A	S	8.00	N
2	MOUSSA AHMED		A	S	9.00	N
3	D'AVANZO GIOVANNI		A	S	40.00	N
4	DI BISCEGLIA RICCARDO		A	S	36.00	N
5	BARBARO LUIGI		A	S	55.00	N
6	RINALDI ANTONIO		A	S	36.00	N
7	MONFALCONE VINCENZO		A	S	27.00	N
8	RUSSO GIUSEPPE		A	S	32.00	N
9	RADDATO PASQUALE		A	S	36.00	N
10	TURI GIUSEPPE		A	S	20.00	N
11	QUARTICELLI RIPALTA		A	S	16.00	N
12	BALZANO BRUNO		A	S	40.00	N
13	CIFARELLI GIUSEPPE		A	S	8.00	N
14	PARLATI GERARDO		A	S	24.00	N
15	CELLAMARO ANTONIO		A	S	30.00	N
16	MONOPOLI ROMUALDO		A	S	48.00	N
17	TATARELLA FAUSTO		A	S	36.00	N
18	DI SCHIENA ANTONIO		A	S	25.00	N
19	DI SCHIENA NICOLA		A	S	20.00	N
20	BIFARO GIUSEPPE		A	S	36.00	N
21	BERARDINO GIUSEPPE		A	S	36.00	N
22	PALUMBO LORENZO		A	S	36.00	N
23	COLUCCI DOMENICO		A	S	32.00	N
24	AMORUSO LEONARDO		A	S	36.00	N
25	REDDAVIDE FRANCESCO		A	S	36.00	N
26	PALUMBO RICCARDO		A	S	38.00	N
27	CAPONE ERNESTO		A	S	32.00	N
28	DE GIANNI GIOVANNI		A	S	20.00	N
29	CANNONE LORENZO		A	S	48.00	N
30	DI GREGORIO GIUSEPPE		A	S	28.00	N
31	STRAGAPEDE GIUSEPPE		A	S	30.00	N
32	PREZIOSO SALVATORE		A	S	24.00	N
33	NARDUCCI GIOVANNI		A	S	36.00	N
34	PELOSO MARIO		A	S	35.00	N
35	PETRUZZELLI RICCARDO		A	S	27.00	N
36	GUGLIELMI FRANCESCO		A	S	35.00	N
37	GUGLIELMI NICOLINO		A	S	12.00	N
38	SANTOVITO NICOLA		A	S	24.00	N
39	DE LETTERIS VINCENZO		A	S	30.00	N
40	MASSA UMBERTO		A	S	18.00	A
41	ZITOLA CARMINE		A	S	18.00	A
42	BOVE VITANTONIO		A	S	9.00	A
43	DI REDA GIUSEPPE		A	S	24.00	N
44	PUGLIESE RICCARDO		A	S	10.00	A
45	RUSSO FRANCESCO		A	S	18.00	A

## ALLEGATO B

Fiera annuale di San Rocco (articolo 8 del Regolamento)

1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:

N. Posteggio	Titolare del posteggio	Data di concessione	Tipo di operatore	Tipo di area	Mq.	Mer ceologia
1	HAMZAOUI BOUCHAIB		A	S	8.00	N
2	MOUSSA AHMED		A	S	9.00	N
3	D'AVANZO GIOVANNI		A	S	40.00	N
4	DI BISCEGLIA RICCARDO		A	S	36.00	N
5	BARBARO LUIGI		A	S	55.00	N
6	RINALDI ANTONIO		A	S	36.00	N
7	MONFALCONE VINCENZO		A	S	27.00	N
8	RUSSO GIUSEPPE		A	S	32.00	N
9	RADDATO PASQUALE		A	S	36.00	N
10	TURI GIUSEPPE		A	S	20.00	N
11	QUARTICELLI RIPALTA		A	S	16.00	N
12	BALZANO BRUNO		A	S	40.00	N
13	CIFARELLI GIUSEPPE		A	S	8.00	N
14	PARLATI GERARDO		A	S	24.00	N
15	CELLAMARO ANTONIO		A	S	30.00	N
16	MONOPOLI ROMUALDO		A	S	48.00	N
17	TATARELLA FAUSTO		A	S	36.00	N
18	DI SCHIENA ANTONIO		A	S	25.00	N
19	DI SCHIENA NICOLA		A	S	20.00	N
20	BIFARO GIUSEPPE		A	S	36.00	N
21	BERARDINO GIUSEPPE		A	S	36.00	N
22	PALUMBO LORENZO		A	S	36.00	N
23	COLUCCI DOMENICO		A	S	32.00	N
24	AMORUSO LEONARDO		A	S	36.00	N
25	REDDAVIDE FRANCESCO		A	S	36.00	N
26	PALUMBO RICCARDO		A	S	38.00	N
27	CAPONE ERNESTO		A	S	32.00	N
28	DE GIANNI GIOVANNI		A	S	20.00	N
29	CANNONE LORENZO		A	S	48.00	N
30	DI GREGORIO GIUSEPPE		A	S	28.00	N
31	STRAGAPEDE GIUSEPPE		A	S	30.00	N
32	PREZIOSO SALVATORE		A	S	24.00	N
33	NARDUCCI GIOVANNI		A	S	36.00	N
34	PELOSO MARIO		A	S	35.00	N
35	PETRUZZELLI RICCARDO		A	S	27.00	N
36	GUGLIELMI FRANCESCO		A	S	35.00	N
37	GUGLIELMI NICOLINO		A	S	12.00	N
38	SANTOVITO NICOLA		A	S	24.00	N
39	DE LETTERIS VINCENZO		A	S	30.00	N
40	MASSA UMBERTO		A	S	18.00	A
41	ZITOLA CARMINE		A	S	18.00	A
42	BOVE VITANTONIO		A	S	9.00	A
43	DI REDA GIUSEPPE		A	S	24.00	N
44	PUGLIESE RICCARDO		A	S	10.00	A
45	RUSSO FRANCESCO		A	S	18.00	A
46*	.....	.....	L			

- **OLTRE AI N.45 POSTEGGI ABITUALMENTE OCCUPATI, NE SONO PREVISTI ALTRI 55 A DISPOSIZIONE DEI FACENTI RICHIESTA IN OCCASIONE DELLE FIERA ANNUALE**

### ALLEGATO C

**Mostra Mercato dei prodotti tipici e della meccanica agricola  
(articolo 11 del Regolamento)**

**1) Articolazione analitica dei posteggi nel mercato:**

<b>N. Posteggio</b>	<b>Titolare del posteggio</b>	<b>Data di concessione</b>	<b>Tipo di operatore</b>	<b>Tipo di area</b>	<b>Mq.</b>	<b>Merceologia</b>
1			L			
2			L			
.....			L			
.....			L			
.....						
50*			L			

- **I posteggi previsti sono determinati in numero di 50 e sono tutti liberi e disponibili a richiesta degli interessati.**

**Legenda:**

Tipo di operatore: **A** – Operatore su aree pubbliche di tipo A  
**P** - Riservato a Produttore agricolo  
**H** - Riservato a portatore di handicap  
**L** - Libero (posteggio non assegnato)

Tipo di area: **S** - Scoperta  
**B** - Box  
**M** - Muratura

Merceologia: **A** – Settore alimentare  
**N** - Settore non alimentare